ASSOCIAZIONE VOLONTARI VISITATORI OSPEDALIERI - odv

... ero malato e mi avete visitato...
(Mt, 25, 36)

A. V. V. O.

"Più cuore nelle mani"
San Camillo

Statuto

Articolo 1
Denominazione e sede

L'Ente del Terzo Settore denominato "**Associazione Volontari Visitatori Ospedalieri - o.d.v.,** (anche denominato "**A.V.V.O.**" o "**Associazione**") è stato costituito a tempo indeterminato il 28 marzo 1987 nel rispetto del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione pertinenti in materia.
Ha Sede legale c/o l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, P.le Aristide Stefani n° 1 – 37126 VERONA e possiede forma giuridica di associazione apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.
L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune di appartenenza comporta solo l'obbligo di comunicazione al RUNTS e agli altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione in Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare questo Statuto.

L'A.V.V.O. è migrata dal Registro Regionale al RUNTS il 4-11-2022, con Repertorio n° 64574.

Articolo 2
Statuto: efficacia ed interpretazione

A.V.V.O. è disciplinata dal presente Statuto ed agisce secondo le norme citate, la legge regionale ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al C.C.: tutti gli aderenti all'A.V.V.O. sono vincolati alla sua osservanza in quanto costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 3
Le Attività e gli Scopi

L'A.V.V.O. esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza alcuno scopo di lucro.
Essa svolge attività e finalità prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività dei Volontari ad essa aderenti, indicate nel D.lgs. 117/17 nel seguente punto:

"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni",

mediante le seguenti azioni:

a) assistere volontariamente e gratuitamente - presso Istituti Ospedalieri, Case di cura e di riposo e/o altra tipologia - le persone che si trovano in stato di infermità, con particolare attenzione verso i più bisognosi e privi di assistenza familiare o di altro genere;
b) collaborare con le Strutture di cui al punto a), per rendere i servizi socio-sanitari sempre più rispondenti alle esigenze dell'ammalato, alla sua dignità ed alla sua sensibilità;
c) promuovere la preparazione teorico/pratica dei Volontari dell'A.V.V.O. con specifici corsi di formazione, incontri, convegni e seminari.

Tali attività costituiscono lo strumento necessario a raggiungere i seguenti scopi:

a) far sì che la vita di chi soffre in Ospedale abbia lo stesso valore di quella di chi sta bene;
b) offrire al degente carente di affetti famigliari una presenza amichevole confortante e serena.

L'organizzazione può esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come previsto dall'art. 6 del D.lgs. 117/17. La loro entità è documentata da parte del Consiglio Direttivo con note apposite nella Relazione di Missione a corredo del Bilancio d'esercizio.
L'Associazione mira a promuovere e valorizzare lo sviluppo della persona dei singoli Soci/Volontari nel rafforzamento della solidarietà fra gli aderenti, senza perseguire fini politici o sindacali. Per le attività d'interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e potrà estendere la sua operatività sull'intero territorio italiano.

Articolo 4
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;
b) contributi di Enti pubblici e di privati;
c) contributi di organizzazioni nazionali e internazionali;
d) donazioni e lasciti testamentari;

e) rimborsi da convenzioni;
f) rendite patrimoniali;
g) risorse derivanti da attività produttive marginali, poste nell'apposita voce di bilancio;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni.

I lasciti testamentari potranno essere accettati con beneficio d'inventario dall'Assemblea, che delibererà sull'utilizzazione degli stessi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 5
Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'A.V.V.O. è costituito da beni immobili e beni mobili.
I beni immobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili ed i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato in Sede e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 6
Ammissione Soci

Può divenire Socio dell'A.V.V.O. colui che, essendo maggiorenne, lo richieda animato da spirito di solidarietà, ne condivida scopi e finalità e contribuisca a realizzarle.
Il numero dei Soci è illimitato ma con il minimo di 7. Qualora esso dovesse scendere sotto questo minimo legale richiesto dal D.lgs. 117/17, dovrà esserne fatta tempestiva comunicazione al RUNTS con impegno di integrarne il numero entro un anno. I Soci dell'A.V.V.O. si distinguono in:

a) Persone fisiche che intendano sostenere moralmente ed economicamente l'A.V.V.O.;
b) Persone fisiche che intendano anche prestare servizio attivo come Volontari;
c) Organizzazioni di Volontariato e altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle Organizzazioni di Volontariato;
d) Soci Onorari, persone fisiche che il Consiglio Direttivo (C.D.) può nominare per meriti associativi, caritativi, scientifici od altro; tra questi può essere nominato dall'Assemblea - a maggioranza e su proposta del C.D. - un "Presidente onorario".

L'aspirante Socio terrà un colloquio col Presidente o altro membro del C.D. nel quale esporre le motivazioni e ricevere ogni informazione sui diritti ed i doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.
La domanda d'ammissione a tempo indeterminato sarà compilata su apposito modulo dell'A.V.V.O, riportante tutti i dati necessari e con accettazione espressa di:

- attenersi al presente Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni espresse dal C.D.;
- autorizzare l'uso dei propri dati personali per i fini inerenti all'Associazione;
- se anche Volontario, frequentare i corsi di formazione e/o di aggiornamento proposti dal C.D. e dare la propria disponibilità al servizio per almeno una prestazione settimanale.

Il C.D. delibererà senza alcun criterio discriminatorio sulla sua ammissione, che potrà essergli confermata da un membro del C.D. per acquisire i diritti e i doveri previsti per gli iscritti al Registro Soci in cui sarà inserito. Nel caso di rigetto della domanda, un membro del C.D. comunicherà e motiverà entro 60 giorni la decisione all'interessato il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, potrà fare ricorso con istanza di pronuncia da parte dell'Assemblea successiva.

Articolo 7
Diritti e doveri dei Soci dell'A.V.V.O.

Tutti gli iscritti nel libro Soci hanno il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli Associati, anche per delega e on-line;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informato sulle attività associative e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- esaminare i libri sociali, secondo le regole di seguito stabilite;

- denunciare fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice Terzo settore.

Tutti i Soci dell'A.V.V.O. hanno il dovere di:

- comportarsi secondo la Mission, in sintonia col presente Statuto e col Regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito e rispettando il diritto di privacy delle persone con cui vengono a contatto;
- operare, se anche Volontari, nella massima collaborazione col personale della struttura in cui vengono svolte le varie attività assistenziali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini di versamento annualmente stabiliti dal C.D..

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 8
Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

a) per mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti;
b) per recesso, tramite comunicazione scritta al C.D.;
c) per esclusione;
d) per decesso.

Nei casi previsti dai punti a) e c) il Presidente, su delibera del C.D., motiverà per iscritto al Socio la perdita di tale ruolo nell'ambito dell'Associazione (art. 18 del presente statuto), dopo l'eventuale messa in mora; in tutti i casi il Socio ha la facoltà di appellarsi all'Assemblea o richiedere una nuova ammissione.
Il caso c) può scaturire dalla perdita di requisiti richiesti all'ammissione o dall'aver contravvenuto gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a voto segreto, dopo averne ascoltato le giustificazioni e gli sarà comunicata; egli potrà tuttavia ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della delibera stessa.

Articolo 9
Ammissione Volontari

Può divenire Volontario dell'A.V.V.O. chi lo richieda, animato da spirito di servizio e di solidarietà, ne condivida le finalità e si impegni per realizzarle a titolo gratuito, quindi in assenza di qualunque forma di rapporto di lavoro retribuito da parte dell'Associazione o del beneficiario dalla stessa assistito.
L'aspirante Volontario terrà un colloquio col Presidente o altro membro del C.D., nel quale esporre motivazioni, esperienze, disponibilità e venendo informato su diritti e doveri previsti in base allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione.
La domanda d'ammissione sarà compilata su apposito modulo dell'A.V.V.O, riportante tutti i dati necessari e con accettazione espressa di:

- attenersi al presente Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni espresse dal C.D.;
- autorizzare l'uso dei propri dati personali per i fini inerenti all'Associazione;
- frequentare i corsi di formazione e/o di aggiornamento proposti dal C.D. e dare la propria disponibilità al servizio per almeno una prestazione settimanale.

Il Volontario può chiedere in qualunque momento anche l'iscrizione a Socio, seguendo la procedura espressa prevista agli artt. precedenti pertinenti.

Articolo 10
Diritti e doveri dei Volontari

L'aspirante Volontario riceverà in comodato un camice di servizio e il cartellino di riconoscimento provvisorio.
Egli seguirà i corsi formativi obbligatori previsti e sarà confermato dopo aver completato il percorso di tirocinio al fianco di un Volontario esperto (Tutor).
Riceverà quindi dall'Azienda Ospedaliera un cartellino di riconoscimento bianco con foto da tenere appeso al camice e, a positiva conclusione dei corsi, il definitivo cartellino verde in sostituzione del precedente.

Il Volontario dell'A.V.V.O. ha il dovere di:

- comportarsi in sintonia col presente Statuto e col Regolamento, seguendo la Mission dell'A.V.V.O.;
- svolgere l'attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo, gratuito;
- rispettare la privacy delle persone contattate nello svolgimento delle proprie prestazioni;
- operare nel massimo spirito collaborativo col personale della struttura in cui vengono svolte le varie attività e seguire le indicazioni del Tutor assegnato.

Egli potrà terminare il proprio servizio per rinuncia, motivandola al Presidente, o per esclusione qualora fossero ravvisati motivi di non congruità secondo quanto contenuto anche nel Regolamento.

Al Volontario possono essere riconosciute solo spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Avvo. Sono vietati rimborsi forfettari.

Articolo 11
Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
d) l'Organo di controllo (eventualmente da nominare al verificarsi delle condizioni di legge);
e) l'Organo di revisione (eventualmente da nominarsi al verificarsi delle condizioni di legge).

Tutte le cariche sociali non sono retribuite e vengono svolte gratuitamente.
Ai componenti degli Organi sociali, eccetto coloro di cui art. 30, comma 5, D.lgs. 117/17, in possesso dei requisiti di cui art. 2397, II comma C.C. e di quelli di cui art. 31 D.lgs 117/17, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli Organi sociali possono tenersi anche per collegamento on-line, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare agli argomenti posti all'ordine del giorno con facoltà d'intervenire in tempo reale.
Verificati questi requisiti, queste riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Articolo 12
L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'Organo sovrano composto dai Soci iscritti da almeno 3 mesi, in regola col versamento della quota sociale, e può essere ordinaria o straordinaria.
Viene convocata l'Assemblea straordinaria qualora siano previsti la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Organizzazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in loro assenza, da persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa; viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto inviato fisicamente o telematicamente tracciabile ai recapiti indicati dal Socio all'atto del suo inserimento nel libro dei Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata e contenente: la data dell'incontro, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione; eventualmente anche con avviso affisso nella Sede associativa. Inoltre l'Assemblea può essere convocata a richiesta di almeno un decimo (1/10) dei Soci o quando il C.D. lo ritenga necessario.

In difetto di convocazione scritta saranno comunque valide le riunioni cui tutti gli Associati partecipino di persona o per delega.

Chi presiede l'Assemblea nomina un componente della stessa quale Segretario per la stesura dei verbali e, in caso di necessità di voto segreto, anche due scrutatori.
I verbali e le deliberazioni vanno inseriti nell'apposito Libro delle adunanze conservato presso la sede Avvo e disponibile a ciascun Socio che desideri prenderne visione, previo appuntamento con la Segreteria.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun Associato può portare un massimo di tre deleghe.
Il voto è segreto nel caso si decida nei riguardi di un Socio; negli altri casi è sempre palese. È ammesso il voto telematico purché sia verificabile l'identità di chi partecipa e vota.

Le votazioni approvate col voto determinante di chi abbia un interesse, diretto o indiretto, in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del C.C., qualora possa recarle danno.
Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
I componenti del C.D. non possono votare nelle delibere riguardo la nomina, la revoca o la responsabilità dei Consiglieri di sorveglianza.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto anche professionisti ed esperti esterni.

Articolo 13
L'Assemblea Ordinaria

Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- stabilire le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sul bilancio d'esercizio e sul bilancio sociale, quando richiesto;
- nominare e revocare il Presidente;
- nominare e revocare i componenti degli Organi sociali fissandone il numero;
- nominare e revocare Soci onorari e il Presidente onorario;
- deliberare sull'istanza di Soci in merito alla loro espulsione operata dal C.D;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni disciplinari o legali nei loro confronti;
- approvare il regolamento interno;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il programma delle attività sociali;
- deliberare su tutto quanto è ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, di metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o telematico purché sia verificabile l'identità del Socio che partecipa e vota.
Nelle delibere di bilancio o riguardanti la responsabilità degli Amministratori questi non hanno diritto di voto.

Articolo 14
Assemblea Straordinaria

Le attività di competenza dell'Assemblea straordinaria sono:

- intervenire sull'Atto costitutivo;
- modificare lo Statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà dei Soci, diretta o per delega.
La modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto richiede il voto favorevole del 50% dei voti presenti.
Lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'A.V.V.O. richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Articolo 15
Organo di Amministrazione (C.D.)

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Esso è composto da un numero variabile fra 5 e 9 membri eletti dall'Assemblea fra i propri Associati, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino a tre mandati consecutivi.
Il numero dei membri da eleggere in C.D. è fissato o variato in sede di Assemblea.

Il C.D. si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri; è validamente costituito con la maggioranza dei componenti, diretta o telematicamente verificata, con esclusione di deleghe.
Nella prima riunione esso nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consigliere assente ingiustificato a 3 sedute consecutive decade dall'incarico e ove necessiti sostituire un membro, è nominato il primo non eletto in sede assembleare fino alla scadenza del mandato. Se venissero a mancare oltre metà dei Consiglieri, il Presidente convocherà l'Assemblea per nuove elezioni.

Il C.D. è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o, assenti entrambi, dal Consigliere più anziano.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e sono verbalizzate; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il verbale è redatto dal Segretario su apposito Libro, sottoscritto da lui e da chi presiede la riunione, e posto nella Sede dell'Associazione. La delega di poteri e funzioni propri del Consiglio Direttivo è inammissibile.

Per la nomina o revoca dei membri del C.D. si applica l'art. 2383 del codice civile.
Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'articolo 2382 del codice civile.
Al conflitto d'interessi del Presidente e dei membri del C.D. si applica l'articolo 2475-ter del C.C..

Il C.D. compie dunque tutti gli atti amministrativi la cui competenza non sia, a termini di legge, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea e in particolare, tra gli altri, sono compiti del C.D.:

- attuare le delibere dell'Assemblea;
- amministrare l'organizzazione;
- redigere e deliberare in merito al bilancio e agli allegati di legge, da far approvare in Assemblea;
- documentare le attività diverse specificandone i criteri di legge prescelti nella Relazione di Missione;
- predisporre ogni supporto utile all'Assemblea per votare i programmi economici dell'esercizio, nonché stabilire annualmente l'ammontare della quota sociale;
- stipulare atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la tenuta dei Libri sociali;
- adempiere a quanto connesso all'iscrizione al RUNTS;
- deliberare in merito all'ammissione o al rigetto motivato dei Soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- pronunciare la decadenza di un Consigliere perché assente ingiustificato a 3 sedute consecutive;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS, o che non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16
Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ossia attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.
Egli viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti: rimane in carica per la durata di anni tre e può cessare per scadenza del mandato, per dimissioni, per revoca decisa dall'Assemblea o per decesso. Nel caso di dimissioni, revoca o decesso subentra nella carica il Vicepresidente fino al termine del mandato.
Il Presidente, come per i membri del C.D., può essere eletto fino al massimo di tre mandati consecutivi. Potrà essere comunque rieletto nei mandati successivi sempre col massimo di tre mandati consecutivi.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.D.; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta. Prima della scadenza del mandato, egli convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ovunque egli non possa esercitare le proprie funzioni.
Il Presidente, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, esercita i poteri del C.D. salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva.

Articolo 17
Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/17, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 del C.C., ed opera come segue:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il Componente dell'Organo di controllo può procedere comunque ad ispezioni e controlli e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento di operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18
Organo di Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/17, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione generale dei conti iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'Organo di controllo di cui all'art. precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 19
Il Presidente onorario

Su proposta del C.D., è facoltà dell'Assemblea nominare un Presidente onorario per qualità e significativi meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.
Al Presidente onorario possono essere affidati dal C.D. incarichi di rappresentanza e/o di contatto con altri Enti, fatti di cui egli è tenuto a notiziare il C.D. riguardo i risultati raggiunti.
Il Presidente onorario può non essere Socio: in tal caso egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del C.D. senza diritto di voto né di elettorato attivo o passivo.

Articolo 20
Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo esamina ogni violazione di cui all'art. 7, nei punti relativi ai doveri dei Soci, disponendo l'espulsione del Socio che risultasse in contrasto con quanto ivi stabilito o anche per danni morali e materiali arrecati all'A.V.V.O. e comunque nel caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto oppure arreca danni morali e/o materiali all'AVVO oppure non versa la quota associativa entro i termini stabiliti dall'art. 8 punto a) del presente Statuto, può essere espulso dall'Associazione previa la messa in mora per iscritto.

L'esclusione è deliberata dal C.D. previo incontro con l'interessato, se quest'ultimo lo richiede per conoscerne i motivi. Entro 60 giorni dalla delibera d'espulsione del C.D. la persona espulsa può ricorrere in appello all'Assemblea oppure anche al giudice ordinario. Il Socio espulso dovrà restituire la tessera sociale, la targhetta nominativa di proprietà dell'Associazione e/o della Struttura in cui ha operato e qualsiasi altro bene in suo possesso di proprietà dell'Associazione.

Articolo 21
Il Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre d'ogni anno.
Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene presentato all'Assemblea dal Presidente ed è approvato dalla stessa entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, quindi depositato presso il RUNTS entro i termini di legge.
Il bilancio deve essere tuttavia disponibile nella sede dell'Associazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i Soci possano su appuntamento prenderne visione.

Articolo 22
Libri sociali obbligatori

Come previsto dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.lgs. 117/2017 l'A.V.V.O. deve tenere le seguenti scritture:

- il Bilancio per ciascun anno sociale;
- il Libro degli Associati;
- il Libro dei Volontari regolarmente vidimato;
- il Libro dei Verbali con le Deliberazioni delle Assemblee;
- il Libro dei Verbali con le Deliberazioni del C.D. e, se previsto, dell'Organo di controllo.

I libri contabili e non contabili sono tenuti a cura del C.D. presso la sede dell'Associazione.

Come previsto dall'art. 2476 del C.C. gli Associati hanno diritto di consultare i libri sociali e i documenti concernenti la gestione dell'A.V.V.O., rispettando le formalità d'accesso secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta da parte del singolo Socio al Presidente o al C.D. per un appuntamento volto ad esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione;
- la data dell'appuntamento viene fissata non oltre i 10 giorni successivi alla data della richiesta;
- l'esame viene limitato al Socio richiedente, eventualmente accompagnato dal Consulente professionista in materia se già indicato nominativamente nella richiesta scritta;
- obbligo della riservatezza riguardo alle informazioni contenute nei Libri sociali, da parte sia del Socio sia dell'eventuale Consulente, pertanto con divieto assoluto di divulgazione di tali informazioni.

Articolo 23
Convenzioni con Amministrazioni pubbliche

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D., che ne determina anche le modalità di attuazione: sono sottoscritte dal Presidente dell'Associazione in qualità di Legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 24
Personale retribuito

L'A.V.V.O. potrebbe avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'A.V.V.O. ed il personale retribuito saranno eventualmente disciplinati dalla Legge e anche dal Regolamento specifico redatto di conseguenza.

Articolo 25
Assicurazione RC e Infortuni

L'A.V.V.O. è assicurata a favore dei Soci e dei Volontari nello svolgimento delle attività istituzionali contro malattie, infortuni e per responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.
Essa può assicurarsi anche per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 26
Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Per le obbligazioni assunte da persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 27
Raccolta fondi

Per l'auto-finanziamento delle proprie attività, per l'interesse generale e senza fine di lucro, l'Associazione può esercitare le attività in sintonia con l'art. 7 del D.lgs. 117/2017.
Pertanto può richiedere a terzi lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi Volontari ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 28
Scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso d'estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, può decidere l'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei ¾ dei Soci in seduta straordinaria, convocata appositamente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D.lgs. 117/17, alle norme del C.C. e alle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 30
Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.

Verona, 23 maggio 2026 **Il legale rappresentante A.V.V.O. – Adalberto Rohr**

_____

Il presente Statuto è stato modificato per essere adeguato al Decreto legislativo n.° 117 del 3 luglio 2017 con gli aggiornamenti apportati dal Decreto Legislativo n.° 105 del 3 agosto 2018 e dalla normativa in materia, ed è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 23 maggio 2026 e registrato all'Ufficio delle entrate in

data _____ con il n°. _____.

Il legale rappresentante A.V.V.O. – Adalberto Rohr

_____